

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"COMUNITÀ DEL MELOGRANO" ODV – PRADAMANO (UD)

TITOLO PRIMO: SEDE, SCOPO, FINI E ATTIVITÀ

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

È operativa fra i genitori delle persone con disabilità e gli stakeholder, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), l'associazione avente la seguente denominazione: "Comunità del Melograno" ODV, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Pradamano (UD) in via della Libertà n.8 e con durata illimitata.

L'eventuale modifica della denominazione dell'Ente gestore, nel corso degli anni verrà recepita dal Consiglio Direttivo senza implicare modifica al presente statuto.

Il Consiglio Direttivo, previa delibera assembleare, ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie e rappresentanze, nonché sopprimerle.

ART. 2 - SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- lettera a) art. 5 CTS: Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lettera c) art. 5 CTS: Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lettera i) art. 5 CTS: Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

- attivare interventi volti a migliorare l'inserimento sociale degli utenti, la vita delle loro famiglie o chi in prima persona si prende cura di loro;
- recepire i bisogni inerenti alla realtà concreta e alle situazioni peculiari degli utenti, delle diverse specifiche personalità, di ognuno e di tutte complessivamente, al fine di perseguire una efficace e durevole soluzione;
- aiutare gli utenti a diventare autonomi individualmente e perseguire l'autonomia possibile secondo i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dallo Stato Italiano nel 2009;
- creare un collegamento e raccordo stabile tra i famigliari degli utenti allo scopo di approfondire tutte le tematiche inerenti la disabilità e l'emarginazione, promuovendo reciproco aiuto e solidarietà, per favorire l'inclusione e l'integrazione sociale nel principio della sussidiarietà;
- stabilire e curare collegamenti e rapporti di collaborazione con gli Enti Pubblici (Amministrazioni Pubbliche, Aziende Sanitarie, autorità sanitarie, Enti locali, scuole) e privati (istituzioni, Fondazioni, Associazioni di solidarietà, di assistenza socio sanitarie, riabilitative, di categoria, Istituti e Associazioni culturali, e artistiche, associazioni sportive, enti di Promozione, Associazioni di volontariato, Cooperative sociali ecc.) anche sotto forma di reti, allo scopo di usufruire di tutto il patrimonio di competenze umane, culturali, sanitarie, sociali, sportive, giuridiche, finanziarie, organizzative e comunque fruibili allo scopo di promuovere e realizzare per il meglio le finalità dell'Associazione e di ricercare gli opportuni sostegni e le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle attività e delle iniziative che l'Associazione si propone;
- promuovere iniziative, prestando la propria attività, atte a favorire il benessere fisico, psichico e sociale degli utenti, a potenziare l'esplicazione della loro personalità, valorizzando le loro qualità e capacità relazionali, di autonomia, intellettuali, artistiche, sportive e ad affermare la loro dignità, assicurando loro la possibilità di usufruire dei normali diritti civili, all'apprendimento allo studio, al lavoro, all'inclusione ed all'integrazione sociale;

- promuovere, costituire ed amministrare strutture diurne e residenziali, idonee a rispondere ai bisogni degli utenti, favorendone l'autonomia, l'inclusione e l'integrazione e dare una risposta al Durante e Dopo di Noi;
- organizzare convegni, dibattiti, mostre, manifestazioni, incontri e scambi di carattere sociale, culturale, ricreativo, sportivo, attività editoriali, nonché tutte le iniziative mirate alla sensibilizzazione, all'inclusione, all'integrazione, ed al sostegno dell'Associazione per meglio perseguire gli obiettivi istituzionali;
- promuovere proposte concrete e allestire attività ed iniziative per favorire l'impegno e la crescita e la formazione del Volontariato.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle esperibili - la cui individuazione potrà essere successivamente operata da parte degli organi dell'Associazione a cui sarà attribuita la relativa competenza - e direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione è apolitica. Oltre che all'assenza del fine di lucro l'associazione si atterrà ai principi di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il rimborso delle spese anticipate effettuate dal Socio o dal Volontario in nome e per conto dell'associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente del Consiglio stesso.

L'associazione ricerca e mantiene rapporti di collaborazione con altri Enti ed Associazioni, può assumere iniziative in proprio e/o aderire a quei sodalizi che svolgono azioni per favorire la migliore realizzazione e gli scopi associativi, fatta salva in ogni caso la sua autonomia statutaria.

### ART. 3 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (co. 4, art. 17 CTS).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (co. 6, art. 17 CTS). Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del Servizio civile universale (co. 7, art. 17 CTS).

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Per favorire la crescita e la formazione del volontariato, l'Associazione potrà attivare ogni utile meccanismo giuridico previsto da leggi nazionali, regionali o regolamentari, nonché stipulare convenzioni con la Regione, gli Enti Locali e altri Enti ed Organizzazioni, singoli o associati, per la realizzazione di interventi e servizi utili agli utenti. Possono altresì stipularsi convenzioni con altre organizzazioni di volontariato per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate e coordinate.

## TITOLO SECONDO - I SOCI

### ART. 4 - I SOCI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (7 persone fisiche)

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

#### - Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari le persone che si impegnano attivamente, concretamente e personalmente a perseguire i fini associativi stabiliti nel presente statuto.

### ART. 5 - RAPPORTO CON L'ASSOCIAZIONE

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione, e sono tenuti a pagare una quota associativa annua determinata dal Consiglio Direttivo.

I Soci hanno il diritto ad eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione e ad essere informati sulle attività della stessa. Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I Soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione.

I Soci non possono stipulare con l'Associazione alcun contratto di lavoro, dipendente o autonomo.

### ART. 6 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

La domanda di ammissione all'Associazione va rivolta al Consiglio Direttivo, il quale delibera entro 30 giorni con comunicazione formale.

La domanda di associato viene conferita alle seguenti condizioni:

- richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo contenente;
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- contestuale versamento della quota d'iscrizione (se prevista);
- avere un'età minima di anni 18 compiuti;
- essere in possesso di elevati principi morali.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva alla richiesta, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

In assenza di un provvedimento sull'accoglimento della domanda entro 30 giorni dalla data della delibera del Consiglio Direttivo, si intende che essa è stata accettata.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa fermo restando in ogni caso il diritto di recesso di ogni socio. È espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa.

I Soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dei competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie e all'eventuale regolamento interno.

### ART. 7 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione negli orari di apertura;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

L'appartenenza all'Associazione cessa:

a) per volontà di recesso del socio da comunicarsi al Consiglio direttivo;

b) per decesso del socio;

c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:

- morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
- comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa;
- inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni degli organi associativi;
- tenuta di comportamenti lesivi dell'immagine dell'associazione;
- compimento di atti che danneggiano o impediscono il raggiungimento degli scopi e dei programmi prefissati dall'associazione;

Il recesso ha efficacia dal giorno successivo a quello in cui il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Le delibere di esclusione del socio hanno efficacia dal giorno stesso della loro approvazione.

## TITOLO TERZO - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- l'Organo di Controllo (qualora sia obbligatorio per il superamento dei parametri dimensionali, come meglio specificato nell'articolo 22).

Gli organi associativi durano in carica tre anni, ai loro componenti non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

### ASSEMBLEA DEI SOCI

#### ART. 9 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti i Soci di cui all'art. 4 ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ciascun associato ha diritto ad un voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza, dal Vice presidente, o da un socio indicato dal Presidente stesso; in mancanza delle precedenti indicazioni, da altra persona designata dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se opportuni, due scrutatori. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea sono efficaci ed esecutive dal giorno stesso della loro approvazione. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto ed all'eventuale regolamento obbligano tutti gli associati ancorché assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

#### ART. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente, a seguito di delibera del consiglio direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Il Presidente convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione (non nello stesso giorno) e l'elenco delle materie da trattare, fatta pervenire a tutti i soci

all'indirizzo risultante dal libro Soci degli Associati almeno 15 giorni prima dell'adunanza ovvero inviata tramite mail all'indirizzo comunicato dall'Associato ed iscritto nel menzionato libro. In aggiunta, la convocazione dell'Assemblea è fatta anche mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale, otto giorni prima dell'adunanza oppure con altri mezzi che il Consiglio Direttivo o il Presidente riterranno opportuni. La convocazione deve in ogni caso garantire la comunicazione a tutti gli associati.

#### ART. 11 - OGGETTO DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) provvedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) approvare, modificare o revocare l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

#### ART. 12 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci. Ogni Associato potrà delegare altro Associato a rappresentarlo in Assemblea; è possibile essere portatori di una sola delega. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

#### ART. 13 - VOTAZIONI

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti; ogni Socio ha diritto ad un voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea e di votare tutti i Soci regolarmente iscritti, in regola con il pagamento della quota associativa e non esclusi da una delibera del Consiglio direttivo. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### ART. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo quando essa si renda necessaria per la discussione dei punti di cui al successivo articolo 15. Il Presidente convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione (non nella stessa giornata) e l'elenco delle materie da trattare, fatta pervenire a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro Soci degli Associati almeno 30 giorni prima dell'adunanza ovvero tramite mail all'indirizzo comunicato dall'Associato ed iscritto nel menzionato libro. In aggiunta la convocazione dell'Assemblea è fatta anche mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale ovvero negli altri luoghi in cui l'Associazione svolge la propria attività almeno 10 giorni prima dell'adunanza oppure con altri mezzi che il Consiglio Direttivo o il Presidente riterranno opportuni. La convocazione deve in ogni caso garantire la comunicazione a tutti gli associati.

#### ART. 15 - OGGETTO DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI STRAORDINARIE

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare le variazioni al presente Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori;
- c) deliberare su altri argomenti di carattere straordinario sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio direttivo.

#### ART. 16 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di due terzi dei Soci.

#### ART. 17 - VOTAZIONI

Per modificare lo statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per altre delibere non comprese nel comma precedente l'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

## IL PRESIDENTE

### ART. 18 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno. A lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta fra i suoi membri nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Le dimissioni del Presidente comportano la contestuale decadenza del Consiglio Direttivo ed il ricorso all'Assemblea degli associati per il rinnovo delle cariche; quest'ultima verrà convocata dal Presidente dimissionario entro trenta giorni dalle sue dimissioni e nel frattempo egli assicurerà l'ordinaria gestione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente nomina il Segretario anche al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, nel qual caso svolge le proprie funzioni nel Consiglio Direttivo e nell'Assemblea senza diritto di voto. Il Segretario redige i verbali, cura la corrispondenza, è responsabile della regolare tenuta degli atti, della documentazione e della cassa dell'Associazione.

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

### ART. 19 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

### ART. 20 - COMPITI

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;

Il Consiglio Direttivo potrà emanare un Regolamento interno per disciplinare particolari aspetti della vita associativa. Tale Regolamento può essere modificato e/o integrato dall'Assemblea degli associati.

Per l'assunzione formale di responsabilità e di impegni onerosi per l'Associazione iniziative di particolare importanza, il Consiglio Direttivo deve assumere il parere vincolante dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso da un numero di membri tra tre e nove scelti tra le persone fisiche associate (si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza) nominati dall'Assemblea degli Associati. I Consiglieri restano in carica per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce anche fuori dalla sede sociale tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo si procede automaticamente alla sostituzione con il primo dei non eletti fino al completamento degli aventi riportato suffragi nell'ultima Assemblea elettiva.

Nell'impossibilità di completare l'organigramma di cui al precedente capoverso, il Consiglio stesso procede regolarmente fino al termine del proprio mandato, purché costituito da un numero di componenti eletti non inferiore a tre.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### ART. 21 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione (non nello stesso giorno) e l'elenco delle materie da trattare, fatta pervenire a tutti i Consiglieri all'indirizzo risultante dal libro Soci degli Associati almeno 8 giorni prima dell'adunanza ovvero inviata tramite mail all'indirizzo comunicato ed iscritto nel menzionato libro. In aggiunta la convocazione dell'Assemblea è fatta anche mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale, otto giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve in ogni caso garantire la comunicazione a tutti i Consiglieri.

Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle predette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

#### ART. 22 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo (art. 30 comma 2 del CTS) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. È obbligatorio quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo settore (art. 30 CTS).

Laddove non nominato in forma monocratica, i componenti dell'Organo di Controllo Collegio Sindacale, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Nei casi di legge esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o e nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo, laddove non formato in forma monocratica, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## IL REVISORE DEI CONTI

### ART. 23 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge di cui all'articolo 31 comma 1 del CTS, l'associazione nominerà un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## TITOLO QUARTO - NORME AMMINISTRATIVE

### ART. 24 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

#### Patrimonio

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività produttive e commerciali marginali;
- donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, nonché da eventuali avanzi di gestione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione per donazioni o lasciti od altro.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### ART. 25 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### ART. 26 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il Bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (co. 1-3, art. 13 CTS).

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

### ART. 27 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i 100 mila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano un milione di euro annui l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

#### ART. 28 - LIBRI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se previsto, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta ai rispettivi organi che ne tengono cura.

#### ART. 29 - LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

#### ART. 30 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore "per scopi analoghi", nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio (art. 9 comma 1 del CTS).

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### ART. 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che dovesse insorgere tra i Soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Udine. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

#### ART. 32 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

VISTO: IL PRESIDENTE